



Numero di notifica : 2024/0432/AT (Austria)

Legge che modifica la legge del 4 luglio 2019 sull'attività degli operatori di scommesse (legge tirolese sugli operatori di scommesse)

Data di ricezione : 31/07/2024

Termine dello status quo : 04/11/2024 (closed)

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 2061

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2024/0432/AT

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifikasi – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késések - Non fa decorrere la mora - Atidéjimal nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20242061.IT

1. MSG 001 IND 2024 0432 AT IT 31-07-2024 AT NOTIF

2. Austria

3A. Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
Abteilung V/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-802365
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at

3B. Amt der Tiroler Landesregierung
Abteilung Verfassungsdienst
A- 6020 Innsbruck, Eduard-Wallnöfer-Platz 3
Telefon +43 (0) 512/508-2210
Telefax + 43 (0) 512/508-742205
E-Mail: verfassungsdienst@tirol.gv.at

4. 2024/0432/AT - SERV - Servizi della società dell'informazione



5. Legge che modifica la legge del 4 luglio 2019 sull'attività degli operatori di scommesse (legge tirolese sugli operatori di scommesse)

6. Norme relative ai terminali per scommesse (adeguamento al progresso tecnico); tutela dei clienti delle scommesse e tutela dei bambini e degli adolescenti (prevenzione dell'abuso con le carte dei clienti); chiarimento/adeguamento delle disposizioni penali; un'applicazione più efficiente.

7.

8. La semplice citazione della legge tirolese sugli operatori di scommesse; un'applicazione efficiente e coerente; chiarimento, adeguamento, maggiore leggibilità; prevenzione dell'abuso con le carte dei clienti; adeguamento al progresso tecnico; concretizzazione/adeguamento delle disposizioni penali; Disposizioni transitorie

9. Le attività degli operatori di scommesse sono attualmente disciplinate dalla legge del 4 luglio 2019 sulle attività di intermediazione tra operatori (legge tirolese sugli operatori di scommesse), LGBI. n. 98/2019, modificata da ultimo dalla LGBI. n. 85/2023.

Alla luce dei rapidi sviluppi tecnologici nel settore delle scommesse e delle nuove opportunità per gli operatori di scommesse, è necessario adeguare l'esercizio delle attività di operatore di scommesse al progresso tecnico, soprattutto per quanto riguarda una migliore protezione dei clienti delle scommesse e dei bambini e giovani. Al fine di garantire, tra le altre cose, che nessuna partecipazione a scommesse vietate possa avvenire tramite i terminali di scommesse, è necessario regolamentare nuovamente anche i requisiti di accesso, come la carta del cliente. Inoltre, l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che i poteri di controllo e monitoraggio delle autorità nel settore delle scommesse devono essere adattati e le responsabilità degli operatori di scommesse o dei loro agenti devono essere specificate.

10. Riferimento ai testi di base: 2019/0028/A

I testi di base sono stati trasmessi nell'ambito di una precedente notifica:
2019/0028/A

11. No

12.

13. No

14. No

15. Sì

16.

Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu